REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

1. Che cos'è l'aiuto sociale per il trasporto aereo?

È un contributo destinato ai residenti in Sardegna che sostengono il costo di un viaggio aereo da un aeroporto sardo verso un aeroporto situato nello Spazio economico europeo, o viceversa.

L'obiettivo della misura è contribuire a ridurre gli svantaggi legati all'insularità e rendere più accessibile il trasporto aereo per chi risiede in Sardegna.

2. Chi può chiedere il contributo?

Tutti i residenti in Sardegna, senza limiti di età e senza la necessità di appartenere a particolari categorie.

Questa è una delle principali novità introdotte con l'evoluzione della misura: inizialmente il contributo era riservato ai residenti fino ai 26 anni e agli over 65, mentre dal 2024 è stato esteso a **tutti i residenti**.

Per poter ottenere il contributo è necessario essere residenti in Sardegna **nel giorno in cui si effettua il viaggio**. Sono pertanto esclusi gli iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) e, più in generale, i soggetti che non risultano residenti in un Comune della Sardegna.

3. Quali voli sono ammessi?

Sono ammessi i voli che collegano un aeroporto situato in Sardegna con un aeroporto situato nello **Spazio economico europeo (SEE)**.

Sono quindi comprese le destinazioni situate nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia,

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

4. Quali sono invece i voli che non possono essere direttamente rimborsati?

Non sono ammessi direttamente al contributo:

- i voli relativi a collegamenti tra un aeroporto situato in Sardegna con un aeroporto situato in un Paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE) (es. Regno Unito, Svizzera, ecc.);
- i voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico (OSP). In particolare, attualmente sono escluse le seguenti rotte:
 - Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa;
 - Cagliari – Milano Linate e viceversa;
 - Olbia – Roma Fiumicino e viceversa;
 - Olbia – Milano Linate e viceversa;
 - Alghero – Roma Fiumicino e viceversa;
 - Alghero – Milano Linate e viceversa.

Tuttavia, nel caso di **viaggi con scalo** effettuato in un aeroporto soggetto a continuità territoriale (Roma Fiumicino o Milano Linate), le tratte operate in regime di Oneri di Servizio Pubblico (OSP) possono concorrere alla realizzazione del collegamento aereo ammesso al contributo, sebbene il relativo costo non possa essere rimborsato.

5. Posso ottenere il contributo indipendentemente dalla compagnia aerea?

Sì.

La misura non prevede discriminazioni in base alla compagnia aerea utilizzata o al tipo di servizio, nel rispetto delle condizioni previste dalle linee guida.

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

6. Su quale spesa viene calcolato il contributo?

Il contributo è calcolato sul prezzo del biglietto aereo effettivamente sostenuto, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo.

Rientrano nell'importo ammissibile, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per l'acquisto di servizi aggiuntivi fatturati dal vettore, quali il bagaglio extra, nonché le spese sostenute per il cambio della data e/o dell'orario del volo.

7. Quanto viene rimborsato?

Per i voli effettuati **dal 1° luglio 2026**, il contributo è pari al **40% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta e per ciascun beneficiario**, purché la spesa sia pari o superiore a **80 euro**.

Esiste però un limite importante: dopo il contributo, a carico del beneficiario deve comunque rimanere un costo di almeno **60 euro**.

In altre parole, il contributo non può portare il costo effettivamente sostenuto dal passeggero al di sotto di 60 euro.

8. Come funziona il limite dei 60 euro a carico del passeggero?

Ecco alcuni esempi:

- **Biglietto da 70 euro:** nessun contributo, perché non raggiunge la soglia minima di 80 euro.
- **Biglietto da 80 euro:** il 40% sarebbe 32 euro, ma il contributo viene limitato a 20 euro, perché il passeggero deve sostenere il costo di almeno 60 euro.
- **Biglietto da 90 euro:** il 40% sarebbe 36 euro, ma il contributo viene limitato a 30 euro, perché il passeggero deve sostenere il costo di almeno 60 euro
- **Biglietto da 100 euro:** contributo di 40 euro; costo a carico del passeggero 60 euro.
- **Biglietto da 200 euro:** contributo di 80 euro; costo a carico del passeggero 120 euro.
- **Biglietto da 500 euro:** contributo di 200 euro; costo a carico del passeggero 300 euro.

Il prezzo considerato comprende IVA, diritti e tasse aeroportuali.

9. Qual era il sistema per i voli effettuati prima del 1° luglio 2026?

Per i voli effettuati dal **1° gennaio al 30 giugno 2026** restano applicabili i criteri precedenti:

- spesa minima di 100 euro per tratta;
- rimborso del 25%;
- contributo massimo di 125 euro per tratta e per beneficiario.

Quindi le nuove condizioni del 40% e della soglia di 80 euro si applicano ai voli effettuati **dal 1° luglio 2026**.

10. Esiste un limite massimo al contributo che posso ricevere in un anno?

Sì.

A partire dall'annualità **2026**, ogni beneficiario può ricevere complessivamente fino a **1.500 euro all'anno**.

Il limite riguarda la somma dei contributi riconosciuti al singolo beneficiario nell'arco dell'anno.

Per le annualità 2024 e 2025 resta invece valido il precedente massimale di 1.000 euro.

11. Posso chiedere il contributo per un volo con scalo?

Sì.

Prima del 1° luglio 2026 era possibile richiedere il contributo per i voli con scalo esclusivamente con prenotazione unica.

Mentre ora, a seguito delle modifiche introdotte con la Delibera D.G. 36/35 del 15 luglio 2026, i collegamenti da o per la Sardegna effettuati dal 1° luglio 2024 con uno o più scali intermedi, possono essere ammessi al contributo anche se i biglietti sono stati acquistati con prenotazioni distinte.

12. Quanto può durare lo scalo perché il viaggio sia considerato un unico collegamento?

Lo scalo intermedio deve avere una durata massima di **24 ore**.

Le 24 ore si calcolano dall'orario di arrivo del primo volo all'orario di partenza del volo successivo.

Per esempio: se il primo volo arriva alle **10:00**, il volo successivo deve partire entro le **10:00 del giorno successivo**.

Il limite riguarda il tempo trascorso nella destinazione intermedia e non comprende la durata dei voli successivi né il tempo successivo all'arrivo finale.

Per il calcolo delle 24 ore fanno fede gli orari di volo schedulati dalle compagnie aeree e indicati nel biglietto.

13. E se il viaggio con scalo comprende un volo in continuità territoriale?

Il viaggio può essere comunque ammissibile, ma **il costo della tratta effettuata in continuità territoriale non può essere rimborsato**.

La parte relativa al volo soggetto a Oneri di Servizio Pubblico viene quindi esclusa dal calcolo del contributo, **a prescindere che il passeggero abbia utilizzato la tariffa residenti o quella in libero mercato**.

In questi casi il sistema applica le modalità previste dalle linee guida per scorporare, a seconda del periodo di fruizione del volo, la quota forfettaria pari alla tariffa prevista per i residenti disciplinata negli Allegati tecnici dei Decreti ministeriali n. 466 del 25 novembre 2021 (€39,00 per i

collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e €47,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Milano Linate) e n. 213 del 9 settembre 2025 (€30,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e €44,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Milano Linate).

14. Posso quindi utilizzare un volo in continuità territoriale come parte di un viaggio più lungo?

Sì, il viaggio complessivo può essere considerato ai fini dell'accesso alla misura se rispetta le condizioni previste per i collegamenti con scalo.

Attenzione però: per quanto riguarda la tratta effettuata in regime di Oneri di Servizio Pubblico l'importo ammissibile è determinato mediante decurtazione automatica di una quota forfettaria pari alla tariffa prevista per i residenti disciplinata, a seconda del periodo di fruizione del volo, nei rispettivi Allegati tecnici dei Decreti ministeriali n. 466 del 25 novembre 2021 (€39,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e €47,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Milano Linate) e n. 213 del 9 settembre 2025 (€30,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e €44,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Milano Linate).

15. È ammissibile il rimborso parziale nel caso di un biglietto multitratta per un volo parzialmente ricadente nello Spazio Economico Europeo?

Sì.

Attenzione però: per espressa indicazione del D.M. n. 241/2023, il contributo può essere riconosciuto per rotte di collegamento **tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio Economico Europeo**. Pertanto, anche nel caso di biglietti multitratta, è ammissibile al contributo unicamente la tratta compresa tra un aeroporto della Sardegna e un aeroporto situato nello Spazio Economico Europeo.

Esempio: Cagliari-Delhi con cambio o scalo ad Amsterdam (Cagliari-Amsterdam-Delhi). Nella fattispecie in oggetto, il contributo risulta ammissibile per la sola tratta Cagliari-Amsterdam, fermo

restando la necessità che sia possibile evincere distintamente, dalla documentazione di viaggio, il dettaglio del prezzo relativo alla singola tratta in oggetto.

16. Se compro un biglietto di andata e ritorno, come viene calcolato il contributo?

Il contributo viene calcolato separatamente per il volo di andata e per il volo di ritorno.
Se hai diritto al contributo per **una sola tratta** (ad esempio il volo di andata), devi presentare **una sola domanda**, indicando nei dati del volo l'origine e la destinazione della tratta per cui richiedi il contributo. Dovrai inoltre inserite il costo inerente a quella tratta e allegare il biglietto di viaggio da cui sia possibile desumere il costo della singola tratta interessata, anche se il documento comprende sia l'andata sia il ritorno.
Se hai diritto al contributo per **entrambe le tratte**, devi presentare **due domande distinte**: una per l'andata e una per il ritorno. In entrambe le domande dovrai allegare la stessa documentazione di viaggio (biglietto), indicando per ciascuna domanda il costo della relativa tratta.
Attenzione però: se dai documenti disponibili non è possibile distinguere il prezzo dell'andata da quello del ritorno, **può essere considerata, ai fini del calcolo, la metà dell'importo complessivo del biglietto**.
Esempio: hai acquistato un biglietto Cagliari–Parigi-Cagliari. Se hai diritto al contributo solo per il volo di andata, presenti una sola domanda indicando il costo della tratta Cagliari-Parigi. Se hai diritto al contributo sia per l'andata sia per il ritorno, presenti due domande, una per ciascun volo, indicando in ogni domanda il costo della relativa tratta.

17. Se compro un biglietto per più persone, come viene calcolata la mia quota?

Se dal documento di viaggio non è possibile distinguere il costo sostenuto per ciascun passeggero, l'importo complessivo può essere suddiviso in parti uguali tra i viaggiatori.

La quota così determinata viene utilizzata per calcolare il contributo spettante al singolo beneficiario.

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

18. Il contributo è valido anche se il biglietto viene acquistato tramite un'agenzia di viaggio?

Sì.

Sono ammessi anche i biglietti acquistati attraverso agenzie di viaggio e intermediari, sia online sia attraverso altri canali di vendita e distribuzione.

Dal costo del biglietto devono però essere escluse le eventuali **spese di servizio o di agenzia**, che devono risultare chiaramente dalla fattura o dalla documentazione equivalente.

19. Posso chiedere il contributo se il biglietto è stato acquistato da una società sportiva, una scuola o un'associazione?

Sì.

È consentito il riconoscimento del contributo anche per biglietti cumulativi acquistati da associazioni, società sportive, istituzioni scolastiche e soggetti analoghi.

In questi casi deve essere documentata la quota di spesa effettivamente sostenuta per il singolo beneficiario e per la singola tratta. È prevista un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

20. Entro quando devo presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il volo**.

Per esempio, per un volo effettuato nel 2026, il termine ordinario per presentare la domanda è il **31 marzo 2027**.

Per i collegamenti con scalo e con prenotazioni distinte effettuati a partire dal 1° luglio 2024, precedentemente esclusi dalla misura, **sono stati riaperti i termini**.

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

Le domande relative ai voli con scalo effettuati dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 possono essere presentate fino al 31 marzo 2027.

21. È prevista una riapertura dei termini per i vecchi voli con scalo (con prenotazioni distinte) che in precedenza non erano ammessi?

Sì.

Per i collegamenti con scalo e con prenotazioni distinte effettuati a partire dal **1° luglio 2024**, precedentemente esclusi dalla misura, sono stati riaperti i termini.

Le domande relative ai voli con scalo effettuati dal **1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025** possono essere presentate fino al **31 marzo 2027**.

Per l'anno 2026 l'utente può presentare regolarmente domanda sino al 31.03.2027 per i collegamenti con scalo per il periodo compreso tra 1° gennaio 2026 e 31 dicembre 2026.

Possono presentare una nuova domanda anche coloro che avevano ricevuto un rigetto proprio perché il viaggio comprendeva uno o più scali con prenotazioni distinte.

Per questi viaggi si applica la percentuale di rimborso vigente nel periodo in cui il viaggio è stato effettuato.

22. Dove si presenta la domanda?

La domanda deve essere presentata **esclusivamente online attraverso il portale regionale** SardegnaTrasporti (https://sardegnatrasporti.regione.sardegna.it/).

La procedura è guidata e consente di compilare la richiesta, effettuare le dichiarazioni richieste, inserire l'IBAN, allegare la documentazione e successivamente monitorare lo stato della pratica.

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

23. Come si accede al portale?

L'accesso alla procedura avviene mediante **SPID, CIE o CNS**.

Durante la compilazione vengono richiesti i dati necessari per identificare il beneficiario, verificare i requisiti e procedere al pagamento del contributo.

24. Quali documenti devo allegare?

Alla domanda devono essere allegati:

- il biglietto aereo;
- il documento che dimostra l'effettivo utilizzo del volo, normalmente il check-in/carta d'imbarco;
- in alternativa alla carta d'imbarco, la dichiarazione sostitutiva prevista dalle linee guida oppure un documento rilasciato dal vettore che dimostri l'effettivo imbarco o la presenza sul volo;
- gli eventuali documenti aggiuntivi previsti nelle linee guida, da allegare in relazione alla specifica fattispecie (ad esempio nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto diverso dal beneficiario o altre casistiche particolari), consultabili sul sito di Sardegna Trasporti (https://sardegnatrasporti.regione.sardegna.it/).

25. Posso presentare la domanda per un'altra persona?

Sì, ma solo nei casi previsti.

La domanda può essere presentata:

- dal genitore o tutore legale per un minore;
- dal tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- da un altro soggetto appositamente delegato dal beneficiario.

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

In questi casi devono essere allegati i documenti e la modulistica previsti per la specifica situazione nelle linee guida, consultabili sul sito di Sardegna Trasporti (https://sardegnatrasporti.regione.sardegna.it/).

26. A quale conto corrente viene versato il contributo?

L'IBAN deve essere, di norma, intestato o cointestato al beneficiario.

Per i minorenni può essere utilizzato anche un conto intestato o cointestato al genitore che esercita la responsabilità genitoriale e presenta la domanda.

Sono inoltre previste specifiche possibilità nel caso in cui il beneficiario indichi un soggetto delegato all'incasso.

27. Posso presentare una sola domanda per un volo di andata e ritorno o per più persone?

No.

È necessario presentare **una domanda per ogni singola tratta effettuata** dal singolo utente, una per l'andata e una per il ritorno.

Esempio:

Domanda 1: volo di andata **con o senza scalo** (1 singola richiesta) e relativo costo del singolo volo.

Domanda 2: volo di rientro **con o senza scalo** (1 singola richiesta) e relativo costo del singolo volo.

Non sono ammesse domande cumulative per più beneficiari o per più biglietti. Quindi in caso di biglietto acquistato per più persone, le domande dovranno essere presentate singolarmente per ogni singolo utente.

Naturalmente, lo stesso beneficiario può presentare più domande nel corso dell'anno, fermo restando il limite massimo complessivo di 1.500 euro.

28. Posso ricevere altri contributi pubblici sullo stesso biglietto?

Sì.
È possibile beneficiare anche di altre agevolazioni pubbliche finalizzate a garantire il diritto alla mobilità e finanziate con risorse statali o regionali, purché la somma dei contributi ricevuti non superi il costo del biglietto che hai effettivamente pagato.
In particolare, non è possibile ottenere un doppio finanziamento pubblico sulla medesima spesa quando ciò determina un cumulo non consentito. Le amministrazioni effettuano controlli sull'assenza di cumuli di aiuti.
Esempio: se si è acquistato un biglietto da 100 euro e si riceve un contributo di 40 euro tramite la misura degli aiuti sociali per il trasporto aereo, gli eventuali altri contributi pubblici non possono superare i restanti 60 euro.

29. Il contributo viene riconosciuto automaticamente se presento la domanda?

No.

La domanda deve essere verificata dall'amministrazione competente (il Comune di residenza a cui viene assegnata in automatico la pratica), che controlla la completezza dell'istanza e il possesso dei requisiti.

Inoltre, le risorse sono assegnate **in ordine di arrivo delle domande fino a esaurimento dei fondi disponibili**. La presentazione della domanda entro i termini, quindi, non garantisce il pagamento oltre la disponibilità finanziaria.

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

30. Chi verifica la domanda e chi paga il contributo?

L'istruttoria e il pagamento sono affidati all'**amministrazione competente**, cioè al **Comune o alla forma associata** competente per il territorio di residenza del beneficiario.

L'amministrazione verifica la domanda, controlla i requisiti e procede all'erogazione.

31. Quanto tempo ha l'amministrazione per erogare il contributo?

Una volta verificata la completezza della domanda, l'amministrazione competente procede all'erogazione entro i propri termini, che **non possono comunque superare 90 giorni**.

32. Cosa succede se l'amministrazione mi chiede di integrare la domanda?

In caso di richiesta di integrazione, i termini possono essere sospesi per un massimo di **30 giorni** dalla data di trasmissione della richiesta.

Se l'integrazione non viene effettuata entro il termine previsto, l'istanza viene respinta per decorrenza dei termini.

33. Qual è la principale novità della nuova disciplina?

Le novità principali, introdotte dalla Deliberazione GR 36/35 del 15 luglio 2026, riguardano soprattutto quattro aspetti:

1. **Il rimborso aumenta:** per i voli effettuati dal 1° luglio 2026 passa dal 25% al **40%** del costo ammissibile.
2. **Si abbassa la soglia di accesso:** il biglietto deve avere un costo di almeno **80 euro per tratta**, rispetto ai precedenti 100 euro.

Aiuti sociali per il trasporto aereo
FAQ – versione del 27/10/2026

3. **Aumenta il limite annuale:** il massimale passa da 1.000 a **1.500 euro per beneficiario** a partire dal 2026.